STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

NUOVA SERIE VI (2022)







Il sindacato del podestà nel Trecento: il caso di Giuliano Spinola, podestà di Reggio Emilia

di Federica Fornasiero

in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. VI (2022)

Dipartimento di Studi Storici

dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Education Resources Italia

https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD

ISSN 2611-318X

ISBN 9788891932792

DOI 10.17464/9788891932792_13

Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, n.s. VI (2022)

Rivista del Dipartimento di Studi Storici - Università degli Studi di Milano https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD ISSN 2611-318X ISBN 9788891932792 DOI 10.17464/9788891932792_13

Il sindacato del podestà nel Trecento: il caso di Giuliano Spinola, podestà di Reggio Emilia*

Federica Fornasiero federicafornasiero3@hotmail.it

Introduzione

Il sindacato del podestà, cioè la verifica del corretto operato del *rector civitatis* alla fine del suo mandato, è un istituto ampiamente studiato dalla storiografia, specie quella giuridica, che a partire dalle fonti statutarie ha potuto ricostruirne la procedura e la *ratio*. L'eccezionalità del caso che qui si presenta, relativo a Giuliano Spinola – podestà di Reggio dal 1372 al 1374 – risiede nella possibilità di accostarsi al tema da un'angolatura nuova, quella della prassi. Per motivi che non è dato ricostruire, l'archivio del comune di Reggio ha, infatti, conservato il verbale del sindacato dello Spinola, cosa davvero rara, visto che tali scritture – esaurita la loro funzione con la conclusione del procedimento – non venivano in genere conservate a lungo. Inoltre, non sono ancora stati ritrovati riscontri simili per l'età considerata.

Questo, tuttavia, non è l'unico motivo di interesse per la vicenda, che si svolge in un'epoca in cui il comune ha ormai perso la sua autonomia, assoggettato al dominio di un signore. Ecco allora che il procedimento che coinvolse lo Spinola diventa uno straordinario osservatorio per ricostruire il sindacato degli officiali in una stagione politica in cui il supremo magistrato cittadino è responsabile del proprio operato non solo verso le istituzioni comunali, ma anche verso il *dominus*.

^{*} Il presente articolo è frutto della rielaborazione della tesi di laurea magistrale di F. FORNASIERO, *Il sindacato del podestà nel Trecento*: compdenationes facte de domino Iuliano Spinula, olim potestatem Regii, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Studi Umanistici, Corso di laurea magistrale in Scienze Storiche, aa. 2019-2020, relatore A. GAMBERINI, correlatore F. PAGNONI.

1. Il sindacato del podestà

Il sindacato del podestà «consisteva, in età medievale, nel controllo degli organi della pubblica amministrazione *finito munere*. Si attuava cioè una verifica di legittimità dei loro atti a seguito delle doglianze presentate dai privati, che si fossero dichiarati danneggiati dai magistrati o dai componenti della loro *familia*» ¹. Il processo aveva lo scopo di verificare la legalità della gestione della comunità al fine di tutelare i cittadini e il comune da eventuali illeciti commessi dalle magistrature al governo ². Il podestà, sotto giuramento dal momento dell'entrata in carica, doveva essere conscio dei suoi doveri e doveva rispettare quanto fissato dalle leggi e dalle consuetudini vigenti nel comune del quale diveniva responsabile al momento della sua nomina ³.

I cittadini sapevano come salvaguardare i propri interessi, poiché era risaputo che il podestà e la sua familia erano infine obbligati a sottoporsi a sindacato. Un esempio di questa consapevolezza è riscontrabile in una novella del Boccaccio, Tre giovani traggono le brache a un giudice marchigiano in Firenze, mentre che egli, essendo al banco, teneva ragione (novella V, giornata VIII) 4. Filostrato, il narratore, raccontò di quanto successo un giorno a Firenze a «palagio» ⁵, dove il giudice messer Nicola di San Lepidio era occupato «ad udire le quistion criminali» 6. Tre fiorentini, Maso del Saggio, Ribi e Matteuzzo, decisero di esporlo al pubblico ludibrio insinuando che l'officiale fosse incapace di amministrare la giustizia. Mentre Maso e Ribi fingevano di accusarsi vicendevolmente, Matteuzzo sgattaiolò sotto il banco e provvide a mortificare Messer Nicola abbassandogli i pantaloni. Quest'ultimo, intontito dagli schiamazzi, strattonato da ambo le parti e umiliato in pubblica sede, non seppe rendere giustizia ai due falsi litiganti. I tre non persero occasione di avvilirlo ulteriormente, tacciandolo pubblicamente di inettitudine e negligenza. Maso esordì dicendo «messer, voi fate villania a non farmi ragione e non volermi udire e volervene andare altrove; di così piccola cosa come questa è, non si dà libello in questa terra!»⁷, seguito dall'amico Ribi, che infine incalzò il giudice dichiarando «Io fo boto a Dio d'aiutarmene al sindacato!» 8.

¹ FERRANTE, La difesa della legalità, p. 19.

² CEPPARI RIDOLFI, Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena, p. 15; FERRANTE, La difesa della legalità, p. 19; BERTELLI, Il potere oligarchico, p. 59; BOGNETTI, Storia del diritto pubblico italiano, pp. 45-47; CASTELNUOVO, Offices and officials, pp. 380-381; ID., Uffici e ufficiali del basso Medioevo, p. 324; GELTNER, Fighting corruption, pp. 103-104.

³ QUAGLIONI, L'officiale in Bartolo, pp. 149-150; STORTI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda, p. 88; inoltre v. NICOLINI, Il principio di legalità, pp. 122-123.

⁴ BOCCACCIO, Decameron, pp. 124-126.

⁵ *Ibidem,* p. 125.

⁶ Ibidem, p. 124.

⁷ *Ibidem*, p. 126.

⁸ *Ibidem*, p. 126; inoltre v. ISENMANN, *Legalität und Herrschaftskontrolle*, pp. 1-2.

In questa novella è possibile constatare come a Firenze l'amministrazione della giustizia fosse pubblica e avvenisse a «palagio», definito come una «corte molto piena d'uomini» ⁹. È pertanto possibile ipotizzare che la partecipazione alle questioni cittadine fosse quantomeno assidua e considerevole. Si deduce inoltre che chiunque potesse esporre le proprie questioni al giudice, dal quale ci si aspettava che presentasse una valida soluzione ai problemi avanzati. È perciò riconoscibile una certa consapevolezza cittadina di poter contare sull'aiuto delle magistrature. Aiuto che, se ritenuto insufficiente o incompetente, avrebbe potuto essere segnalato durante il sindacato, uno strumento quindi conosciuto e invocato, anche – come in questo caso – impropriamente.

In linea teorica, l'istituto sindacarile si profilava come un intransigente e serrato esame dell'attività delle magistrature cittadine a fine mandato. Tale procedimento manteneva una medesima base giuridica, derivante dal diritto romano e dal diritto canonico ¹⁰, nella quale è tuttavia possibile intravedere localismi dettati dal particolarismo normativo e consuetudinario ¹¹.

Quali erano dunque le peculiarità del procedimento? Il sindacato era innanzitutto periodico e inevitabile: veniva avviato automaticamente *finito munere* e il podestà, insieme alla sua *familia*, era obbligato a rimanere in città a disposizione del tribunale fino a ordine contrario. Inoltre, il controllo degli officiali era un procedimento collegiale e straordinario ad opera di *sindicatores*, il cui numero ed elezione soggiacevano a normative e a consuetudini locali ¹². Tale tribunale era costituito in genere da «boni homines sapientes et legales» ¹³ ed era speciale, poiché veniva istituito all'occorrenza e soppresso a procedimento concluso. Durante il sindacato chiunque poteva liberamente intentare azioni contro gli esaminati a proprio nome o per conto della comunità. L'istituto di sindacato era dunque ineludibile, irrinunciabile e vincolante, mentre le sentenze finali erano inappellabili ¹⁴.

L'efficacia della procedura sindacarile si esplicitava tramite il processo inquisitorio e le accuse preliminari si desumevano dall'enucleazione dei doveri dei funzionari esplicitati dagli statuti cittadini. Successivamente, si procedeva al va-

⁹ BOCCACCIO, Decameron, p. 125.

¹⁰ ISENMANN, Legalität und Herrschaftskontrolle, pp. 8 e 55; NICOLINI, Il principio di legalità, p. 126. Inoltre, v. ASCHERI, Tribunali, giuristi, istituzioni, pp. 8-9; FERRANTE, La difesa della legalità, pp. 238-239; ID., Modelli di controllo in Età Medievale, p. 336; LEPSIUS, Summarischer syndikatprocess, pp. 252-274; LIOTTA, I papi anagnini, pp. 33-47; VALLERANI, La giustizia pubblica medievale, pp. 34-36.

¹¹ ROVITO, *Il* sindicatus officialium, p. 541.

¹² FERRANTE, La difesa della legalità, p. 26.

¹³ ASRE, Archivi del Comune, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371, f. 18r.

¹⁴ ISENMANN, Legalität und Herrschaftskontrolle, pp. 2, 6, 36, 55 e 63; inoltre v. NICOLINI, Il principio di legalità, pp. 132-134; LEPSIUS, Summarischer syndikatprocess, pp. 253-254.

glio delle effettive querele presentate in tribunale, nonché all'esame delle prove e delle testimonianze disponibili ¹⁵.

La tutela della comunità e delle magistrature sindacate si esplicitava anche nella possibilità per entrambe le parti di fornire prove e testimonianze. Gli accusati avevano il diritto di organizzare la propria difesa nominando un procurator nei limiti e nei tempi stabiliti 16. Agli imputati era inoltre concesso esibire i registri compilati durante il mandato a sostegno della propria buona fede e gestione della res publica 17. Gli atti promulgati dalle magistrature dovevano essere debitamente registrati rispettando gli indispensabili requisiti esplicitati dalla norma statutaria: il podestà e la sua familia dovevano infatti essere in grado di dimostrare di aver osservato la legge e di aver salvaguardato gli interessi – anche patrimoniali – del comune. I sindacatori esigevano dunque la totale trasparenza da parte degli imputati, corroborata e riscontrabile anche nella corretta redazione dei registri adeguatamente conservati negli archivi comunali 18. Mancanze, negligenze, abusi, illegalità e atti di corruzione dovevano essere segnalati in sede di sindacato; conseguentemente, qualora fosse stata acclarata la colpevolezza dei funzionari sottoposti al vaglio del tribunale, questi ultimi avrebbero dovuto essere puniti al risarcimento delle parti lese 19.

1.1 Il sindacato del podestà e la dominazione signorile

L'istituto di sindacato andò definendosi a partire dalla fine del XII secolo, parallelamente all'evoluzione del regime comunale guidato ormai da un podestà. Tuttavia, un importante momento nell'evoluzione del processo sindacarile si aprì con l'avvento delle signorie. I *domini* si insinuarono nei regimi comunali avvalendosi sia della revisione statutaria, sia della nomina di officiali; questi espedienti legittimavano il potere accentrandolo, garantendo così un diretto controllo

¹⁵ CEPPARI RIDOLFI, *Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena nel Trecento*, pp. 81-83; FERRANTE, *La difesa della legalità*, pp. 195-203; ISENMANN, *Legalitàt und Herrschaftskontrolle*, pp. 60-62; MASI, *Il sindacato*, pp. 63-65; VALLERANI, *Modelli di verità*, pp. 124-128; inoltre v. BASSANI, *Le assoluzioni*, pp. 178-181.

¹⁶ MASI, *Il sindacato*, pp. 94-97.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 103-106.

¹⁸ LEPSIUS, Kontrolle von Amtsträgern, pp. 392-393, 397, 408 e 414; inoltre v. GELTNER, Fighting corruption, pp. 103-104; MENZINGER, Consilium sapientium, p. 44; VIROLI, From politics to reason of state, p. 25.

¹⁹ ISEŃMANÑ, Legalität und Herrschaftskontrolle, p. 681; NICOLINI, Il principio di legalità, pp. 122-124 e 131-132.

sulle magistrature, divenute a questo punto espressione della volontà signorile ²⁰. Le comunità furono contemporaneamente regolate dagli statuti cittadini, dai decreti signorili, dalle *provisiones* e dalle consuetudini locali. Il *dominus* tendeva pertanto ad accavallarsi al particolarismo politico-legislativo *ad beneplacitum voluntatis* ²¹. Gli officiali, adesso nominati dal *dominus*, agivano nel rispetto non più solo della normativa cittadina, ma anche di quella signorile; il rettore cittadino divenne così una figura di raccordo tra potere centrale e comunità. La signoria, come del resto il Comune, inoltre aveva interesse nell'assicurarsi che i funzionari selezionati fossero competenti e idonei ²², la cui durata dell'incarico poteva essere rinnovata *usque ad beneplacitum domini* ²³.

In questo clima politico-istituzionale il sindacato rimase un valido strumento di controllo delle magistrature e di tutela degli interessi non più solo della comunità, ma anche e soprattutto del *dominus* ²⁴. Si mantenne perciò una prassi già consolidata, sulla quale il signore imponeva il proprio personale per esaminare le magistrature comunali già di sua nomina. Non persero inoltre di rilievo le istanze e le denunce da parte della cittadinanza, prezioso indice di eventuale malcontento e momento di contatto con le periferie del dominio ²⁵. Il sindacato si profilava altresì come un necessario controllo finanziario sulle entrate, sulle uscite e sull'amministrazione delle casse dello stato ²⁶.

Parallelamente al rafforzamento degli stati territoriali e delle signorie, il procedimento sindacarile iniziò a tradire il suo originale scopo, divenendo uno stru-

²⁰ CASTELNUOVO, Offices and officials, pp. 368-370, 374-375 e 378; CHITTOLINI, L'onore dell'officiale, pp. 101-103; FERRANTE, La difesa della legalità, p. 23; ISENMANN, Legalität und Herrschaftskontrolle, pp. 268-271; TURCHI, Fonti pubbliche, pp. 10-11. V. inoltre STORTI, 1385: un anno tra politica e giustizia a Milano, p. 8 e MANGINI, Il principio dell'iceberg, p. 40 e nota 44.
²¹ COVINI, La balanza drita, pp. 112, 119 e 144; STORTI, Aspetti generali della legislazione statutaria

²¹ COVINI, La balanza drita, pp. 112, 119 e 144; STORTI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda, pp. 71-74. V. inoltre LEVEROTTI, Gli officiali del ducato sforzesco, p. 46 e EAD., Leggi del principe, pp. 184-185; CHITTOLINI, L'onore dell'officiale, pp. 103-104; GRILLO, Istituzioni e personale politico, pp. 81-82; LAZZARINI, La nomination des officiers, pp. 391 e 394-395; LEVEROTTI, «Governare a modo e stillo de signori...», p. 26; LORENZONI, Conquistare e governare la città, pp. 107 e 118. V. anche il caso mediceo a Firenze: ISENMANN, Legalität und Herrschaftskontrolle, pp. 268-297.

²² CASTELNUOVO, Uffici e ufficiali del basso Medioevo, p. 321-323; CHITTOLINI, L'onore dell'officiale, p. 105; COVINI, La balanza drita, p. 11; LEVEROTTI, Gli officiali del ducato sforzesco, pp. 4 e 20-21; EAD., «Governare a modo e stillo de signori...», pp. 48 e 116. V. inoltre STORTI, 1385: un anno tra politica e giustizia a Milano, p. 9 e BASSANI, Le assoluzioni, pp. 196-198.

²³ GRILLO, Istituzioni e personale politico, p. 84; V. inoltre COGNASSO, Istituzioni signorili e comunali, pp. 460-461; LEVEROTTI, Gli officiali del ducato sforzesco, p. 3.

²⁴ BASSANI, Le assoluzioni, pp. 196-197; CASTELNÚOVO, Offices and officials, pp. 380-381 e 383-384; ID., Uffici e ufficiali del basso Medioevo, p. 324; COGNASSO, Istituzioni signorili e comunali, p. 461; LEVEROTTI, Gli officiali del ducato sforzesco, pp. 3-4, 14, 42. La giustizia – anche in fase di sindacato – poteva essere utile anche a rimpinguare le casse di uno stato indebitato: LEVEROTTI, «Governare a modo e stillo de signori...», pp. 41, 54, 122; STORTI, 1385: un anno tra politica e giustizia a Milano, p. 9; inoltre v. COVINI, La balanza drita, p. 148.

²⁵ CHÎTTOLINI, L'onore dell'officiale, p. 124; CÔVINI, La balanza drita, pp. 261 e 269.

²⁶ *Ibidem*, p. 278.

mento di controllo anche da parte di un governo centrale. Il sindacato continuò ad avere ragion d'essere fino a quando il podestà mantenne le proprie prerogative e fintanto che la struttura amministrativa, giudiziaria e finanziaria ereditata dall'esperienza comunale rimase funzionale ai nuovi organi di potere proto-burocratici. Finché quindi il sindacato non divenne un procedimento inutile, scomodo e irrilevante ²⁷.

2. Sindacato e condanna di Giuliano Spinola

2.1 *Una fonte eccezionale*

Il registro di sindacato e di condanna di Giuliano Spinola offre molteplici spunti per una disamina più approfondita riguardo specificatamente all'ambito visconteo. Innanzitutto, questa fonte testimonia come, a partire dalla seconda metà del Trecento, la dominazione viscontea si sia insinuata nelle consuetudini reggiane ²⁸: come ha osservato Federico Del Tredici, i Visconti promossero un «light-touch approach governement» ²⁹. La signoria – senza rinunciare a un ruolo predominante nel rapporto con le realtà assoggettate – favorì in questo modo il dialogo con le comunità sottomesse, lasciando margini di autonomia, concedendo privilegi e rispettando il ruolo centrale degli statuti cittadini ³⁰. Nel registro di sindacato dello Spinola è infatti possibile riscontrare la reiterazione della formula «secundum formam iuris et ordinamentorum et decretorum prefati magniffici domini et statutorum et ordinamentorum Comunis Regii» ³¹, che rivela la volontà dell'autorità centrale di trovare una mediazione tra la legislazione signorile e cittadina, quest'ultima già consolidata a livello locale e successivamente confermata dall'autorità subentrata ³².

La signoria viscontea si assicurò inoltre la designazione dell'officio podestarile al fine di poter esercitare la propria autorità e per poter così instaurare un rapporto

²⁷ FERRANTE, La difesa della legalità, pp. 335 e 343; ISENMANN, Legalität und Herrschaftskontrolle, pp. 288-289 e 372-374.

²⁸ CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice*, p. 25; GAMBERINI, *Oltre la città*, pp. 94-95; ID., *La forza della comunità*, p. 109; VALLERANI, *L'arbitrio*, pp. 136-138 e 147.

²⁹ DEL TREDICI, Lombardy under the Visconti and the Sforza, p. 162.

³⁰ Ibidem, pp. 162-163; GŘIMALDI, La signoria, pp. 104-105; ŜTORTI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda, pp. 80-81, 87, 90-91 e 100-101; inoltre v. EAD., 1385: un anno tra politica e giustizia a Milano, p. 24.

³¹ ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, f. 68r

³² V. CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice*, p. 25; GAMBERINI, *La forza della comunità*, p. 110; PENE VIDARI, *Statuti signorili*, pp. 51-55; STORTI, *Appunti in tema di* potestas condendi statuta, pp. 324 e 325-327.

proficuo con le realtà soggette. Ne gestì inoltre la durata 33: il rettore cittadino rimaneva in carica usque ad beneplacitum domini³⁴. A tal proposito, sono esemplificativi i casi di Giuliano Spinola (1372-1374) e del successore Berardo Maggi (1374-1382), che governarono il Comune di Reggio per ben più di sei mesi 35.

Similmente, anche il sindacato del podestà venne posto sotto il diretto controllo visconteo: per quanto riguarda Reggio e il sindacato di Giuliano Spinola, fu infatti Regina della Scala – autorità mandante, in quanto coreggente del dominio - che si occupò della nomina di un sindacatore, al quale demandò il controllo della procedura di revisione dell'operato podestarile 36. Se si confrontano gli statuti reggiani del 1335 – gonzagheschi, approvati e minimamente modificati da Bernabò nel 1371 37 – e il registro di condanna dello Spinola ci si accorge che l'interferenza signorile è davvero significativa. Nel secondo libro degli Statuti del Comune di Reggio, la rubrica XXII è dedicata a De sindacando dominum potestatem civitatis Regii et ellectione syndicorum 38, con la quale si codificò la procedura di sorteggio e la consistenza del tribunale di sindacato, ma anche i termini, i tempi, le modalità del procedimento, nonché gli obblighi ai quali dovevano sottostare la curia podestarile e i sindacatori. Venne altresì esplicitato che la nomina dei tre officiali preposti al sindacato era interna al consiglio del Comune, mentre non vi è alcun accenno a un sindacatore esterno, questo perché i Gonzaga, durante la propria dominazione su Reggio, non imposero alcun officiale forestiero nella gestione comunale 39. La signoria viscontea – che a Reggio subentrò a quella gon-

³³ ASRE, Archivi del Comune, Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 1337-1425, Provvigioni, lettere e gride fatte dal duca e vicario di Milano Bernabò Visconti pubblicate in Reggio, anno 1371-1372: İettera di nomina di Giuliano Spinola a podestà da parte di Bernabò Visconti, 1372, aprile 19, ff. 4v-5r; CARRAWAY VITIELLO, Public Justice, pp. 29-30 e 36; GRILLO, Istituzioni e personale politico, pp. 84 e 103; GRIMALDI, La signoria, pp. 84, 85 e 102-103; PAGNONI, Brescia Viscontea, p. 103; VERGA, Le sentenze, p. 103.

³⁴ CARRAWAY VITIELLO, Public Justice, p. 26; CASTELNUOVO, Offices and officials, pp. 369 e 380; ID., Uffici e ufficiali del basso Medioevo, p. 323; DEL TREDICI, Lombardy under the Visconti and the Sforza, p. 160; GRILLO, Istituzioni e personale politico, pp. 82-84. Per quanto riguarda le prerogative signorili conseguenti all'acquisizione del vicariato da parte dei Visconti, vedasi BLACK, *The Visconti*, pp. 11-17; STORTI, *Appunti in tema di* potestas condendi statuta, p. 323; EAD., *Aspetti* generali della legislazione statutaria lombarda, pp. 74-78.

Durata dell'incarico dello Spinola: ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e pro-

cessi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, f. 68r; e del Maggi: ASRE, Archivi Privati, Turri (miscellanea, atti e carte della curia del podestà e di altri fori civili, criminali ed ecclesiastici di Reggio), mazzo 189, fasc. 306: Berardo de Madiis. Sindacato del podestà di Reggio Berardo de Madiis e della sua famiglia [1382], f. 1r.

³⁶ GRIMALDI, La signoria, pp. 114-115; V. ASRE, Archivi Giudiziari, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 63r-v.

Repertorio degli statuti, p. 211. V. inoltre CARRAWAY VITIELLO, Public Justice, pp. 23-25; GAMBERINI, La forza della comunità, pp. 109-110 e 114-118; GRIMALDI, La signoria, p. 81; LAZZA-RINI, Reggio 1335, p. 242; LEVEROTTI, Leggi del principe, p. 145.

38 ASRE, Archivi del Comune, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371, f. 18r-v.

³⁹ GRIMALDI, La signoria, p. 102.

zaghesca nel 1371 – iniziò a inviare, dal centro alle periferie, le professionalità sulle quali il *dominus* potesse fare affidamento ⁴⁰. Ecco quindi che, sin dalla prima carta del registro riguardante il sindacato dello Spinola, si ha una lampante testimonianza dell'intromissione di Regina della Scala, che revocò il podestà dall'incarico ed elesse un sindacatore esterno al Comune ⁴¹, il giurisperito milanese Antonio della Ecclesia, «syndicator electus et deputatus per illustrem et excellentissimam Regina [sic.] de la Schala, consortem magniffici et excellentissimi domini domini (...), ad syndicandum nobillem virum dominum Iulianum de Spinollis, olim potestatem civitatis Regii, eiusque vicarios, iudices et colaterales et universam eius familiam» ⁴².

Anche la nomina dei sindacatori reggiani soggiacque alle direttive centrali. Antonio della Ecclesia demandò a Ludovico de Benedetti, vicario del podestà uscente, il sorteggio dei sindacatori del Comune, nonostante gli statuti specificassero che tale competenza spettasse al podestà entrante ⁴³. Per il signore di Milano, il controllo sull'operato degli officiali inviati sul territorio si dimostrò una primaria necessità, esercitata in maniera puntuale e severa. Antonio della Ecclesia pertanto vigilò sul procedimento, fece da tramite tra il Visconti e la comunità, e si assicurò che la volontà, i decreti e le prerogative del signore venissero rispettati ⁴⁴.

Anche i *familiares* erano obbligati a sottoporsi a sindacato. Il registro di condanna di Giuliano Spinola riporta minuziosamente la consistenza della curia podestarile, i nomi e il ruolo degli officiali sindacati, ed infine le eventuali pene ad essi inflitte ⁴⁵. Generalmente, la curia del podestà era costituita da vicari – a Reggio, uno dei essi era spesso anche giudice dei malefici ⁴⁶ – collaterali, domicelli,

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 104-105.

⁴¹ ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, f. 63r: lettera di Regina della Scala, presentata al Comune da Antonio della Ecclesia, eletto sindacatore, 18 agosto 1374.

⁴² Ibidem.

⁴³ Ibidem, ff. 63v-64r; ASRE, Archivi del Comune, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371, f. 18r.

 $^{^{44}\,\,}$ GRIMALDI, La signoria, pp. 105 e 114-115; V. COGNASSO, Istituzioni signorili e comunali, p. 461.

⁴⁵ Elenco degli officiali: ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 65r-v, 68r e 131r-v; condanne subite dal podestà e dalla curia podestarile *ibidem*, ff. 131r-139v. Non vennero però segnate le durate degli incarichi di ogni famiglio, come invece accade nel registro di assoluzione del Maggi: ASRE, *Archivi Privati*, Turri (miscellanea, atti e carte della curia del podestà e di altri fori civili, criminali ed ecclesiastici di Reggio), mazzo 189, fasc. 306: *Berardo de Madiis*. *Sindacato del podestà di Reggio Berardo de Madiis e della sua famiglia* [1382], ff. 1r-2v.

⁴⁶ CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice*, pp. 31-32; Stefano *de Fermo* fu infatti sia vicario del podestà, sia giudice dei malefici. Di quest'ultimo, se ne conosce la data di nomina all'incarico, 28 agosto 1372: ASRE, *Archivi del Comune*, Consigli, Provvigioni del Consiglio Generale, dei Dodici Saggi e Difensori della Città; dei Deputati sulle entrate del comune; e degli Anziani.

giudici, connestabili, berrovieri, *milites*, il cui ruolo era quello di coadiuvare il podestà nell'amministrare il territorio assegnatogli, di fungere da corpo di polizia o da guardia del corpo ⁴⁷. Gli Statuti reggiani inoltre prevedevano che il *rector civitatis* nominasse ogni sei mesi altri officiali: un riformatore, giudici, avvocati, amministratori e rispettivi notai ⁴⁸. La *familia potestatis* percepiva uno stipendio ed era sovente costituita da un numero elevato di componenti, i quali esercitavano le proprie mansioni nel rispetto delle norme vigenti e in quanto professionisti del settore. Nonostante questi accorgimenti, qualche officiale non mancava di commettere illeciti e abusi nei confronti della popolazione ⁴⁹.

2.2 Analisi del registro di sindacato dello Spinola

Il 25 aprile 1372, Giuliano Spinola da Lucoli, esponente di una delle più importanti schiatte genovesi vicine a Bernabò ⁵⁰, si presentò presso il Comune di Reggio e mostrò la sua lettera di nomina ⁵¹, con la quale il *dominus* – in data 19 aprile 1372

^{1371-1796,} b. 69, 1371-1390, fasc. 3; 1372, f. 7r, «Ellectionis domini Steffani vicari domini potestatis: Nobilis et egregius vir dominus Iulianus Spinolla de Lucullo (...) ellegit et asumpsit (...) vicarium et iudicem mallefactorum sapientem et discretum virum dominum Steffanum de Fero de Parma». Nel registro di condanna dello Spinola, Stefeno *de Fermo* è citato in qualità di giudice razionatore: ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 65r-v, 68r, 88v, 94r, 98r, 104v, 107r, 112r-v, 131v.

LORENZONI, Conquistare e governare la città, pp. 124-125; PAGNONI, Brescia Viscontea, p. 103.
 ASRE, Archivi del Comune, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371, f. 13r. V. BOGNETTI, Appunti sul podestà, pp. 42-44; CARRAWAY VITIELLO, Public Justice, pp. 30-36; ISENMANN, Legalität und Herrschaftskontrolle, p. 49.

⁴⁹ CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice*, pp. 31 e 35; VALLERANI, *La familia du podestat*, pp. 1-3.

⁵⁰ ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 13351393, ff. 65r-v e 131v, sulle quali venne specificato il nome del padre del podestà, Aronne Spinola, milite. Il dettaglio è confermato in BATTILANA, *Genealogia delle famiglie nobili di Genova*, p.
83; v. anche CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice*, p. 30. Inoltre si ricorda che Aronne (o Alaone)
Spinola fu molto vicino a Bernabò, tanto che fu procuratore in occasione dell'investitura dei
Gonzaga con *mero et misto imperio* sulle città di Mantova e Reggio; i Gonzaga avevano infatti
ceduto i propri territori a Bernabò, divenendone così feudatari (1358): V. GRIMALDI, *La signoria*,
p. 5; GAMBERINI, *La città assediata*, v. nota 222, p. 215 e pp. 245-249; Airone Spinola compare
anche in SANTORO, *Gli offici*, p. 235: elenco degli officiali del Comune di Milano, amministrazione centrale, consiglieri a titolo generico: è consigliere di Bernabò Visconti nel 1362. Si faccia
inoltre riferimento a COMANI, *Sui domini di Regina della Scala e dei suoi figli*, p. 223: lo Spinola ricoprì la carica di consigliere di Bernabò insieme a Umberto da Monza e Giavazzo Reina.

⁵¹ ASRE, *Archivi del Comune*, Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 1337-1425, ff. 4v-5r: lettera di nomina di Giuliano Spinola a podestà di Reggio Emilia da parte di Bernabò Visconti, 1372, aprile 19; e ancora nella trascrizione da parte di Antonio Manzano, notaio, in ASRE, *Archivi del Comune*, Consigli, Provvigioni del Consiglio Generale, dei Dodici Saggi e Difensori della Città; dei Deputati sulle Entrate del Comune; e degli Anziani. 1371-1796, b. 69, 1371-1390, fasc. 4: «1372, fogli ventitré. 1372 da aprile a dicembre, riformagioni dei deputati delle entrate», f. 1r: «litera offici potestarie domini Iuliani Spinule».

– lo eleggeva «rectorem civitatis» ⁵² in luogo al predecessore Raniero de Baschio ⁵³. Il podestà conseguentemente giurò al cospetto del consiglio cittadino ⁵⁴. Il giuramento prevedeva che il neoeletto officiale si impegnasse ad amministrare il Comune e il suo distretto nel rispetto delle leggi comunali e signorili, scritte e non scritte. Il podestà prometteva inoltre di difendere i domini e i possedimenti compresi sotto la sua giurisdizione, nonché gli abitanti dei territori posti sotto la sua magistratura, con particolare attenzione verso «omnium miseralibus personarum» ⁵⁵. Si giurava inoltre di osservare e di rispettare la pace e la concordia preservata dalle leggi e di mantenerle con gli atti che ci si apprestava a rogare durante la propria reggenza. Dichiarava altresì di eleggere i propri officiali nei tempi debiti – i quali sarebbero dovuti rimanere in carica sei mesi – e si esplicitava l'elenco delle professionalità che avrebbero dovuto affiancare il podestà durante la sua reggenza ⁵⁶.

Lo Spinola governò il Comune di Reggio per circa due anni, ufficialmente dal 25 aprile 1372 al 26 agosto 1374. Secondo quanto ordinato da Bernabò, inizialmente lo Spinola avrebbe dovuto amministrare la città di Reggio «usque ad annum unum» ⁵⁷, ma è altrettanto vero che il dominus gestiva direttamente la nomina e la durata degli incarichi, seguendo il proprio interesse ed escludendo così le magistrature comunali ⁵⁸.

Secondo gli Statuti del Comune di Reggio del 1335, una volta revocato il podestà reggente ed eletto il successore, si sarebbe dovuto dare inizio al sindacato degli officiali uscenti. La norma statutaria chiariva la procedura di nomina dei

⁵⁵ ASRE, *Archivi del Comune*, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371, f. 13r; inoltre v. FRAKES, Contra potentium iniuria, pp. 3-4.

⁵⁷ ASRE *Archivi del comune*, Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 1337-1425, f. 4v; inoltre v. *Repertorio diplomatico visconteo*, n. 1793, 14 aprile 1372, p. 208.

⁵² ASRE, Archivi del Comune, Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 1337-1425, f. 4v.

⁵³ *Ibidem*, f. 4r; seguono le istruzioni relative al sindacato di Raniero *de Baschio*.

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁶ ÅSRE, *Archivi del Comune*, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371: «Rubrica I. Hic est liber secundus statutorum comunis Regii. De iuramento et officio potestatis civitatis et districtus Regii et quibus temporibus debent elligere officiales comunis Regii», f. 13r; seguono i giuramenti del giudice e del milite del podestà: «Rubrica V. De cessatione offitialium comunis Regii et qui officialles cessare debent», ff. 13r-v, ribadisce che ogni magistratura ha durata sei mesi. V. GRIMALDI, *La signoria*, pp. 80-81.

⁵⁸ GRILLO, Istituzioni e personale politico, p. 84; inoltre v. BARNI, La formazione interna dello Stato Visconteo, pp. 47-48; BOGNETTI, Appunti sul podestà, pp. 44-45; CASTELNUOVO, Offices and officials, p. 380; ID., Uffici e ufficiali del basso Medioevo, pp. 321-323; DEL TREDICI, Lombardy under the Visconti and the Sforza, p. 160; LAZZARINI, La nomination des officiers, p. 394; PENE VIDARI, Statuti signorili, pp. 54-55. Un esempio calzante potrebbe essere la podesteria di Berardo Maggi, che governò il Comune di Reggio dal 1374 al 1382: ASRE, Archivi Privati, Turri (miscellanea, atti e carte della curia del podestà e di altri fori civili, criminali ed ecclesiastici di Reggio), mazzo 189, fasc. 306: Berardo de Madiis. Sindacato del podestà di Reggio Berardo de Madiis e della sua famiglia [1382], ff. 1r-6v; v. inoltre CARRAWAY VITIELLO, Public Justice, p. 29; GAMBERINI, La città assediata, p. 262.

sindacatori del Comune, che spettava al podestà entrante ⁵⁹, ma Bernabò, come si è visto, impose invece una diversa prassi sindacarile. Secondo gli Statuti si procedeva al sorteggio di tre cittadini reggiani, un giudice, un milite e un mercante, membri del consiglio generale, maggiori di trent'anni, in buona fede, saggi ed esperti. Questi ultimi costituivano il tribunale dei *sindicis communis*, ed erano affiancati da un notaio ⁶⁰. Il sindacato aveva inizio dopo avere formulato una *inquisitio generalis*, alla quale avrebbe fatto seguito la formale verifica delle *petitiones* avanzate dalla cittadinanza. Se si raffrontano i procedimenti riguardanti lo Spinola del 1374 con quelli relativi a Bernardo Maggi e a Giovanni *de Garzonibus* – risalenti rispettivamente al 1382 e al 1384 – ci si accorge che le accuse preliminari sono molto simili in tutti i tre procedimenti ⁶¹. L'*inquisitio generalis* verteva soprattutto sulla negligenza degli officiali, sull'uso della carica a proprio favore, sull'abuso di violenza e sul mancato versamento di somme di denaro alle camere preposte. È verosimile che si seguisse una sorta di formulario, che potesse essere utile a tracciare le basi dell'indagine preliminare ⁶².

Successivamente all'esplicitazione dell'*inquisitio generalis*, i sindacatori avrebbero dovuto richiedere alla comunità le testimonianze contro l'operato degli officiali sindacati, e successivamente vagliare gli eventuali *libelli* ricevuti, allo scopo di poter pubblicare la sentenza finale. Tutti coloro sottoposti a sindacato dovevano rispondere alle denunce avanzate dalla cittadinanza, avendo tuttavia la possibilità di presentare controprove e contro testimonianze a supporto della propria difesa. Agli indiziati era inoltre vietato abbandonare la città per almeno dieci giorni, o comunque fino alla pubblicazione della sentenza finale; gli imputati erano inoltre obbligati a presentarsi personalmente qualora convocati dai sindacatori ⁶³. Il podestà, sebbene potesse difendersi, non poteva proporre o far proporre la propria assoluzione al consiglio, pena duecento libbre ⁶⁴. Durante lo svolgimento del sindacato, gli era inoltre proibito avere contatti con il consiglio e con la cittadinanza ⁶⁵. Da ultimo, si chiariva anche a quanto ammontasse il compenso

⁵⁹ ASRE, Archivi del Comune, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371, f. 18r.

⁶⁰ Ibidem.

⁶¹ V. ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 66r-68r, 331v-332r; ASRE, *Archivi Privati*, Turri (miscellanea, atti e carte della curia del podestà e di altri fori civili, criminali ed ecclesiastici di Reggio), mazzo 189, fasc. 306: *Berardo de Madiis. Sindacato del podestà di Reggio Berardo de Madiis e della sua famiglia* [1382], ff. 2v-5r.

⁶² VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 31 e 115. Un esempio di razionalizzazione della procedura inquisitoria è il *Tractatus de malificiis* di Alberto Gandino, nonostante non tratti specificatamente di procedura sindacarile, bensì si occupi del processo giuridico nelle sue forme; vedasi a tal proposito *ibidem*, pp. 39-42. V. inoltre MASI, *Il sindacato*, p. 23.

⁶³ ASRE, Archivî del Comune, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371, f. 18r.

⁶⁴ *Ibidem,* f. 18v.

 $^{^{65}\,}$ Ibidem, f. 18r. V. ISENMANN, Legalität und Herrschaftskontrolle, p. 50; NICOLINI, Il principio di legalità, p. 134.

dovuto ai sindacatori e al notaio, i quali percepivano uno stipendio pari a quaranta soldi imperiali ⁶⁶.

In merito all'incartamento relativo al processo e alla condanna di Giuliano Spinola, ho individuato dieci parti in cui il documento potrebbe essere suddiviso, ciascuna delle quali si riferisce a una fase processuale del sindacato. Tale razionalizzazione non è in alcun modo esplicitata dalla fonte, ma è stata da me pensata per poter agevolare l'analisi della stessa.

2.2.1. Nomina dei sindacatori

Il sindacato dello Spinola ebbe inizio il 26 agosto 1374. Il registro si apre con la revoca del *rector civitatis* da parte di Regina della Scala, che ordinò al giurisperito Antonio della Ecclesia di provvedere al sindacato del podestà e della sua *familia*, in qualità di sindacatore esterno ⁶⁷. Il tribunale era affiancato da due notai: uno per la parte milanese – Petrolo *de Petegaciis* de Milano – e uno per la parte reggiana – Nicola di San Eleucadio, cittadino di Reggio e autore del registro in questione ⁶⁸. Antonio della Ecclesia ordinò al vicario del podestà Ludovico de Benedetti di provvedere alla nomina dei *sindici communis*: i sorteggiati furono il giurisperito Princivale Auricula della Carità, Alberto de Affamacavallo e Grisante de Flordebelli, «omnes civitate Regii syndicatores» ⁶⁹.

2.2.2. Inquisitio generalis

Segue la formulazione dell'*inquisitio generalis*, che ebbe inizio il 28 agosto 1374, elencandone i punti ⁷⁰. Per quanto concerne il sindacato dello Spinola, il collegio individuò ventidue capi di accusa generale, specificando inoltre contro chi si presupponesse agire e per quali motivi ⁷¹. Tali accuse fecero prevalentemente riferimento all'amministrazione della cosa pubblica, al mantenimento della pace nella

⁶⁶ ASRE, Archivi del Comune, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371, f. 18r.

 $^{^{67}\,}$ ASRE, Archivi Giudiziari, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, f. 63r

⁶⁸ Si trova riscontro dei due notai *ibidem*, 1335-1393, ff. 63v, 68v, 69r, 131r e 140r per quanto riguarda Petrolo *de Petegaci*; ff. 64r, 131r e 140r in riferimento a Nicola di San Eleucadio, del quale si ha anche il *signum notarii* ai ff. 63r, 81r e 141r; in particolare, v. f. 131r.

⁶⁹ *Ibidem*, b. 1, 1335-1393, ff. 63v-64r. Princivalle Auricula della Carità era ben noto al tempo in qualità di giurisperito, avvocato e sindaco, fedele dapprima ai Gonzaga, poi ai Visconti; lo erano anche le famiglie Affamacavallo e Fiordebelli. V. GAMBERINI, *La città assediata*, pp. 94, 83 e 272; ID., *La forza della comunità*, p. 110. Grisante Flordebelli è inoltre sindacatore anche nel processo effettuato a *De Garzonibus*: ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e Processi Civili e Criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 331-332: Assoluzione di Giovanni *de Ganzonibus*, 1384, marzo 8, f. 331r.

⁷⁰ CEPPARI RIDOLFI, *Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena nel Trecento*, p. 81; MASI, *Il sindacato*, p. 64; V. Tractatus de syndicatu, pp. 199v-202r: *Paridis de Puteo, inquisitio*.

⁷¹ Gli elenchi degli officiali sindacati possono essere recuperati su ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 65r-v e 131r-v.

città e alla buona gestione dei beni della collettività, tenendo conto del mutamento di regime – non più comunale, ma signorile – e del controllo del territorio da parte di un signore che pretendeva il rispetto di quanto deliberato 72.

2.2.3. Convocatio, Iuratio, satisdatio e fideiussio

Si passò in seguito al giuramento degli accusati, alla satisdatio e alla fideiussio. Si organizzarono infatti le convocazioni del podestà e della difesa presso Palazzo Nuovo, sede del tribunale ⁷³. Gli indiziati si presentarono il giorno seguente, prestarono giuramento e vennero a conoscenza dei capi di imputazione, dei quali si dichiararono non colpevoli. Il medesimo giorno, alla presenza di tre testimoni, si resero noti anche tredici fideiussori 74. A questo punto, si procedette alla convocatio e alla iuratio. Generalmente, la difesa era solita respingere il contenuto dell'inquisitio (responsio ed excusatio cum negatione) 75, presentava le proprie exceptiones e, su monitio del consiglio, prometteva di rimanere a disposizione del tribunale (promissio) 76. Successivamente, si passava alla fideiussio, che permetteva di garantire al collegio sindacarile una copertura finanziaria in caso di impossibilità da parte degli imputati di assolvere le condanne pecuniarie subite. I fideiussori dovevano accertare la propria disponibilità di far fronte a eventuali debiti, ipotecando beni mobili e immobili 77.

2.2.4. Contestatio litis

In seguito, venne definita la difesa. Solitamente, era un rappresentante della curia podestarile a rivestire il ruolo di procurator in nome e per conto della familia stessa, di cui diveniva responsabile. Quest'ultimo doveva comparire in tribunale e provvedere all'excusatio cum negatione, che prevedeva la risposta alla convocazione ad se excusandum, la negazione dei capi di accusa e il giuramento di comparire qualora convocati in tribunale 78. La difesa, una volta assistito alla lettura del proce-

⁷² ASRE, Archivi Giudiziari, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 66r-68r

⁷³ Ibidem, f. 68v. V. MASI, Il sindacato, p. 60.

⁷⁴ ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, f. 68v: Convocatio; ibidem, f. 69r: Iuratio, responsio et excusatio cum negatione; ibidem f. 69r-v: Fideiussio e satisdatio. V. Tractatus de syndicatu, pp. 184r-187r: Fideiussor officialium.

⁷⁵ CEPPARI RIDOLFI, Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena, p. 22; ID., Il sindacato degli

ufficiali del comune di Siena nel Trecento, p. 85; MASI, Il sindacato, p. 87.

CEPPARI RIDOLFI, Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena, p. 22; ID., Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena nel Trecento, pp. 85-86; MASI, Il sindacato, p. 90.

77 CEPPARI RIDOLFI, Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena, p. 22; ID., Il sindacato degli

ufficiali del comune di Siena nel Trecento, p. 86; MASI, Il sindacato, pp. 92 e 106.

⁷⁸ CEPPARI RIDOLFI, *Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena*, p. 22; MASI, *Il sindacato*, pp. 94-95; V. ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 68v-69r.

dimento da parte dei sindacatori, provvedeva poi a richiedere una copia del processo, proponendo una contestatio litis 79. Il 30 agosto, si presentò in tribunale il collaterale Giovannino de Montebello, procurator della curia podestarile, ribadendo l'innocenza dei propri assistiti⁸⁰. Successivamente, venne riportato l'instrumentum procurae, con il quale la difesa asserì di impegnarsi a rispondere alle querele riportate, a esibire riserve, eccezioni e prove secondo giuramento precedentemente prestato, a proporre termini e chiedere dilazioni, a contestare le posizioni avverse ed infine accogliere la sentenza 81. Giovannino de Montebello contestò la veridicità dell'inquisitio; proseguì quindi reclamando che si riformulassero i capi di imputazione con la dovuta forma e attendibilità, chiedendo che gli inquisiti venissero assolti. Inoltre, pretese che non si accogliesse alcuna testimonianza in sua assenza, che non si ascoltassero testimoni in cattiva fede e che le deposizioni fossero esaminate secondo criterio. Richiese infine una copia delle dichiarazioni rilasciate dalle parti, dichiarò le tempistiche stabilite dal collegio insufficienti alla buona riuscita della difesa e negò nuovamente la colpevolezza degli assistiti 82. I sindacatori accettarono parzialmente le sue istanze, concedendogli la presenza durante le deposizioni dei testimoni e la pubblicazione di ogni atto relativo al processo. Di contro, difesero la bontà del procedimento e del giuramento dei testimoni 83, e stabilirono un termine di cinque giorni, concessi alla difesa per potersi organizzare, ricordando che, alla scadenza del periodo concordato, si sarebbe proceduto secondo legge 84. Il 31 agosto, il tribunale diede mandato a Simone de Marano, tubatore e precone del Comune, affinché si recasse ove di consueto e annunciasse che chiunque, di qualunque condizione e stato, volesse lamentarsi dell'operato del podestà e della sua curia, era tenuto a presentarsi a Palazzo il giorno seguente fino alla domenica successiva, e porgere le proprie petizioni 85.

2.2.5. Publicatio

Si procedette poi alla convocazione degli officiali sindacati e alla *publicatio processi*. Le parti vennero perciò citate presso il tribunale, dando loro modo di venire in possesso delle copie degli atti ⁸⁶. Le testimonianze presentate al consiglio dalla

⁷⁹ CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice*, pp. 133-135; MASI, *Il sindacato*, pp. 114-115; ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, f. 70r.

⁸⁰ Ibidem, f. 69v.

⁸¹ *Ibidem*, f. 70r.

⁸² *Ibidem*, ff. 70v-71r.

⁸³ Ibidem, f. 71r-v.

⁸⁴ Ibidem, f. 71v.

⁸⁵ *Ibidem*, ff. 71v-72r.

⁸⁶ Ibidem, ff. 72r-73r; v. CEPPARI RIDOLFI, Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena, p. 23; MASI, Il sindacato, p. 122.

popolazione, da Giuliano Spinola e da Giovanni de Putis – sindicus Comunis, procurator della cittadinanza – vennero esaminate da un collegio di notai, appositamente reclutati affinché provassero la bontà della documentazione affidata al tribunale 87. L'11 settembre si concesse una copia di quanto riportato e si richiese la presenza di Giuliano Spinola, che rispose personalmente alle accuse di Giovanni de Putis dichiarandosi innocente, e che promise di non allontanarsi dalla città senza permesso 88. A tale proposito, si segnala però la lettera da parte di Bernabò Visconti in data 9 settembre e riportata il 13, con la quale si concedeva allo Spinola e alla sua familia il permesso di lasciare la città per potersi recare presso il dominus, sebbene il sindacato non fosse ancora terminato e il podestà fosse ancora vincolato a rimanere a disposizione dei sindacatori 89. Bernabò quindi si sovrappose alla normativa statutaria e al collegio sindacarile. Il 15 settembre, i sindacatori ordinarono a Simone de Marano di annunciare che tanto la difesa, quanto chiunque avesse denunciato il podestà avrebbero dovuto presentare le prove entro il giorno seguente; il tribunale, invece, avrebbe fornito una copia della documentazione processuale alle parti in causa 90. Il 18, si pubblicò il processo e le testimonianze ricevute, rendendo l'inquisizione aperta 91.

2.2.6. Inquisitio contro Bonino de Parma

Il registro riporta l'inquisitio contro Bonino de Parma, berroviere di Giuliano Spinola. Se alle accuse imputategli venne dedicato tanto spazio fu probabilmente perché si volle dare risalto all'inchiesta relativa alle dichiarazioni di Pietro Latomba e di Rolandino *de Malatachis*. Bonino fu l'unico tra i *familiares* a non presentarsi in tribunale quando richiesto. Tale rilevanza giuridica venne confermata da raffigurazioni a margine dei documenti riguardanti la denuncia da parte di Pietro Latomba, per la quale il berroviere fu condannato alla forca: si può infatti notare una *manicula* disegnata che indica l'atto riportato, a sottolinearne verosimilmente l'importanza e l'unicità ⁹².

⁸⁷ ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 73r-74r.

⁸⁸ Ibidem, ff. 73v-74v.

⁸⁹ *Ibidem*, ff. 74v-75r; tale lettera da parte della Vipera può essere un importante tassello per ricostruire i rapporti intercorsi tra Bernabò Visconti e la famiglia Spinola, nonché una nuova testimonianza di quanto il *dominus* interferisse o potesse interferire con il procedimento in corso.

⁹⁰ *Ibidem*, f. **7**5r.

⁹¹ *Ibidem,* f. 75v.

⁹² *Ibidem*, f. 76r. La condanna a morte venne riportata come postille alla *petitio* n. LVI, f. 97r-v e *ibidem*, f. 137v. Il berroviere venne inoltre condannato per insolvenza e alla restituzione di quanto dovuto anche ad Antonio de Rodano: V. *ibidem*, f. 139r.

Le condanne a morte non erano frequenti e riguardavano soprattutto i crimini violenti, contro lo Stato o i reati di eresia 93; tuttavia, l'assenza era considerata ammissione di colpevolezza e provava inequivocabilmente le tesi dell'accusa, rendendo in questo modo legittime le sentenze definitive di condanna 94. Va inoltre aggiunto che – almeno per quanto riguarda la prassi milanese – il furto, specie se violento e reiterato, veniva punito con la condanna alla forca 95 ed era generalmente considerato grave maleficio ⁹⁶. Il bando, che veniva solitamente emanato in caso di assenza dell'imputato, attivava automaticamente la contumacia, che si profilava pertanto come aggravante alla condizione del reo 97. Inoltre, la pena prevista per un contumace era generalmente più severa rispetto a quella che avrebbe ottenuto se si fosse presentato alla convocazione 98. La procedura di bando variava da comune a comune, ma solo nei dettagli: l'indiziato veniva citato personalmente e doveva recarsi in tribunale entro il termine stabilito; qualora l'accusato non si fosse presentato, il nunzio avrebbe rinnovato la richiesta, concedendo nuovamente il tempo utile per poter comparire innanzi alla magistratura. Se l'accusato avesse deciso di non palesarsi, sarebbe stato bandito 99. Il bando era nullo se si ometteva di identificare il «maleficio contestato, le generalità del denunciante o del giudice inquirente, il termine di presentazione delle memorie a difesa, la data di presentazione della denuncia, o di inizio del procedimento» 100. Nel caso di Bonino de Parma tutte le clausole vennero rispettate.

Ecco, quindi, come il tribunale procedette nei confronti di Bonino de Parma. La prima denuncia a suo carico venne sporta da Pietro Latomba il 4 settembre 1374 ¹⁰¹. Conseguentemente, i sindacatori ordinarono a Bastardo Parolario di convocare l'inquisito, affinché rispondesse alle accuse imputategli, tre giorni dopo la consegna della citazione. Il corriere dovette recapitare la cedola presso l'abitazione di Bonino, preoccupandosi di farlo alla presenza di due testimoni ¹⁰². Ma il berroviere non si presentò in tribunale, ottenendo così che fosse pubblicamente bandita la sua condanna a mille libbre per disobbedienza e che fosse nuovamente fissato un termine di otto giorni, entro i quali avrebbe dovuto presentarsi al co-

⁹³ ZORZI, Ordine pubblico, pp. 445-446; v. anche GRIMALDI, La signoria, p. 116 nota 3.

GARRAWAY VITIELLO, Public Justice, p. 152; CAVALCA, Il bando, p. 175; VALLERANI, La giustizia pubblica medievale, p. 23; VERGA, Le sentenze, p. 108.

⁹⁵ VERGA, Le sentenze, p. 112.

⁹⁶ CAVALCA, Il bando, p. 193.

⁹⁷ VALLERANI, La giustizia pubblica medievale, p. 114.

⁹⁸ CAVALCA, İl bando, p. 185.

⁹⁹ CARRAWAY VITIELLO, Public Justice, p. 153; CAVALCA, Il bando, pp. 168-169.

¹⁰⁰ Ibidem, p. 172.

¹⁰¹ ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, f. 76r.

¹⁰² *Ibidem*, f. 76v.

spetto dei sindacatori prima che si procedesse definitivamente nei suoi confronti ¹⁰³. Alla precedente *petitio* si aggiunse una nuova denuncia e un'ulteriore conseguente indagine, che si risolse di nuovo con una condanna dell'imputato. Bonino, infatti, venne accusato di estorsione, di furto e di violenza da Rolandino *de Malatachis* ¹⁰⁴. L'accusato venne nuovamente convocato, ma non si presentò ottenendo di essere per la seconda volta bandito e condannato al pagamento di mille libbre ¹⁰⁵. La mancata presenza in tribunale, infine, gli costò una condanna a morte per impiccagione ¹⁰⁶.

2.2.7. Inquisitio specialis *e* petitiones

Con l'ammissione a processo delle petizioni avanzate da parte della cittadinanza e il loro conseguente vaglio si diede inizio all'inquisitio specialis. Un notaio assicurava alla cittadinanza la trascrizione delle proprie lamentele – spesso traducendole dal volgare al latino – conferendo loro *publica fides* ¹⁰⁷. I sindacatori ne ricevettero centoundici, le quali vennero enumerate e riportate accuratamente ¹⁰⁸. Tutti i libelli trascritti vennero datati e venne specificato per ognuna delle denunce che si sarebbe messa a disposizione una copia nei termini concordati con le parti. Ogni accusa specificava da chi fosse stata presentata e contro chi si intendesse lamentarsi. A margine, si riscontrano due tipi di nota: una compilata da parte del notaio Nicola di San Eleucadio, e un'altra coeva – di mano differente e plausibilmente successiva alla stesura del documento – che specificava qualora gli inquisiti fossero stati assolti o condannati, ed eventualmente l'ammontare della pena. È possibile che si tratti di note di cancelleria, al fine di renderne più agevole e veloce la consultazione, nonché la riscossione delle condanne irrogate, testimoniando così il carattere eminentemente pratico del registro. La maggior parte delle istanze riguardò, in primo luogo, il mancato pagamento di prestazioni di lavoro, di merci e di manodopera fornite dalla comunità cittadina, spesso ottenute con la violenza e con la coercizione, denunciando conseguentemente l'abuso di potere subito. Secondariamente, parte delle accuse verterono sulla negligenza degli officiali nell'ottemperare ai propri compiti, soprattutto per quanto concerne l'amministrazione della giustizia o delle casse dello stato. Inoltre, si segnalarono furti e violenze perpetrati o impuniti e torture imposte irragionevolmente ¹⁰⁹. Non

¹⁰³ *Ibidem*, f. 77r.

¹⁰⁴ *Ibidem,* f. 78r-v.

¹⁰⁵ *Ibidem*, ff. 78r-79v.

¹⁰⁶ Ibidem, f. 137v.

¹⁰⁷ MASI, *Il sindacato*, pp. 104 e 153.

 $^{^{108}\,}$ ASRE, Archivi Giudiziari, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 81r-118v.

¹⁰⁹ ISENMANN, Legalität und Herrschaftskontrolle, pp. 70-71, 222-226 e 227-233.

mancarono denunce riguardanti la pessima gestione delle risse cittadine e la negligenza con la quale si permise di portare armi all'interno del comune, mancando ancora una volta di amministrare equamente la giustizia ¹¹⁰. Si segnalò una cattiva conduzione degli interessi della comunità, accusando la famiglia di utilizzare i beni comuni per il proprio tornaconto. Da ultimo, si riportarono le accuse mosse da Giovanni de Putis, che accusò il podestà e i suoi officiali di non aver rispettato le consuetudini e le norme cittadine o signorili. Il sindicus communis segnalò Giuliano Spinola per non aver mantenuto la propria famiglia ordinata; per non aver rispettato i termini entro i quali eleggere i propri officiali, mantenendoli in carica più del dovuto 111; per aver omesso quanto ricevuto dalla riscossione delle condanne, senza avvisare la tesoreria, e derubando perciò le casse del Comune, oppure trascurandone la registrazione e l'incasso, causando così gravi perdite alla città e alla signoria; per essere rimasto negligente nel condannare ribelli e malfattori; per non aver pronunciato sentenze chiare; per aver aggirato dazi e gabelle. Infine, Giovanni de Putis accusò Giuliano Spinola di aver spostato la campanella del Comune di Reggio, utilizzata per convocare le magistrature cittadine, dalla cappella in cui era abitualmente conservata, chiedendone la restituzione 112.

2.2.8. Iuratio testium

Una fase importante del processo era sicuramente la *convocatio et iuratio testium*. Per ogni *petitio* sottoposta all'esame dei sindacatori, si riportarono la data della deposizione, i nomi di chi giurò, dei nunzi che si occuparono della convocazione dei *testes* e di coloro che avanzarono le rimostranze segnalate ¹¹³. È possibile anche in questo caso riconoscere la ripetizione di formule codificate ¹¹⁴. Joanna Carraway Vitiello spiega che, a differenza di quanto accadeva a Milano, a Reggio la deposizione dei testimoni era parte necessaria al processo ¹¹⁵. È quindi possibile che il riportare con tanta minuzia di particolari il giuramento dei testimoni derivasse da una prassi radicata e dall'importanza che si era soliti dare alle dichiarazioni dei *testes*.

¹¹⁰ Il problema del mantenimento dell'ordine pubblico, del portare armi e della violazione del coprifuoco è una questione sollevata anche in ZORZI, *Ordine pubblico*, p. 439.

¹¹¹ CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice*, p. 34, nota 113.

¹¹² Per prendere visione dell'elenco completo delle rimostranze avanzate al collegio dei sindacatori vedasi ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 81r-118v.

¹¹³ *Ibidem*, ff. 119r-130v.

¹¹⁴ V. per esempio le formule esplicate *ibidem*, ff. 119r-v e 120r.

¹¹⁵ CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice*, p. 123.

2.2.9. Elenco e ammontare delle condanne

Successivamente, vennero riportati l'elenco e l'ammontare delle condanne inflitte. Non tutte le accuse risultarono in condanne: su centoundici notifiche ricevute, cinquantatré inchieste si risolsero in pene pecuniarie, mentre, solo una decretò la condanna a morte di Bonino de Parma. Ogni sanzione venne segnalata in coda alla riscrittura delle accuse enumerate nell'inquisitio generalis e all'elenco dei nomi degli officiali sindacati 116. Per ogni libello che ebbe come risultato una pena pecuniaria o corporale, si specificò chi lo porse all'attenzione dei sindacatori e se ne riassunse brevemente il contenuto. Si dichiarò inoltre l'ammontare della condanna e si decretò a chi sarebbe dovuta spettare – alla camera del Comune o del signore e/o come risarcimento a chi aveva esposto l'illecito. Inoltre, i sindacatori palesarono il procedimento attraverso cui giunsero a una matura delibera, specificando di aver esaminato ogni documento ricevuto da ambo le parti 117. Alcune delle condanne – che danneggiarono più o meno direttamente la signoria – furono destinate alla *camera domine* ¹¹⁸. Nel caso in cui la parte lesa non fosse stata direttamente il Comune, il reo era tenuto a versare una quota a chi subì personalmente il danno e una quota alle casse di tale magistratura; qualora invece a rimetterci fosse stato il Comune stesso, l'ammontare delle condanne fu più cospicuo e venne direttamente incassato dalla camera sopracitata ¹¹⁹.

2.2.10. Sentenza finale

Infine, si palesò la sentenza finale. Dopo circa un mese, il 28 settembre 1374 si concluse il sindacato con la pubblicazione, alla presenza di testimoni, della delibera alla quale giunse infine il tribunale ¹²⁰. Il processo sindacarile si concluse quindi condannando Giuliano Spinola e i suoi *familiares* a causa degli illeciti che furono confermati e dimostrati grazie alle rimostranze ottenute dalla cittadinanza e grazie al vaglio delle prove e delle testimonianze esaminate durante il processo. Si dichiarò inoltre che, per quanto riguarda le altre lamentele presentate al tribunale, il podestà e la sua *familia* vennero assolti dalle accuse e non dovettero risarcire alcunché, in quanto non vennero ritenuti colpevoli o poiché riuscirono a provare di aver già provveduto all'estinzione dei pagamenti richiesti ¹²¹.

Per l'elenco delle condanne a carico della curia podestarile v. ASRE, Archivi Giudiziari, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 135r-139v.

¹¹⁷ Ibidem, f. 135r.

¹¹⁸ La *camera* gestiva anche le entrate riguardanti pagamenti di debiti e condanne, v. MAI-NONI, *Fiscalità signorile e finanza pubblica*, p. 117.

¹¹⁹ CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice*, pp. 163-164.

¹²⁰ ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Ĉittà, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 140r-v.

¹²¹ *Ibidem,* ff. 131r-139v: Elenco delle condanne e delle assoluzioni promulgate dai sindacatori.

3. Conclusioni

Il registro di condanna di Giuliano Spinola risulta essere indispensabile per la definizione dell'istituto del sindacato in rapporto alla dominazione viscontea e chiarisce come i Visconti intervennero nelle pratiche di governo comunali. La fonte si apre con la revoca di Giuliano Spinola dall'incarico podestarile da parte di Regina della Scala, seguita dalla disposizione di sottoporlo a sindacato. La domina esplicitava in questo modo il diretto controllo sulla procedura eleggendo un sindacatore generale, al quale demandava la supervisione e la direzione del procedimento sindacarile in nome e per conto della signoria, affinché ne facesse gli interessi e le veci ¹²². È possibile trovare riscontro dell'intervento signorile anche nelle carte a seguire, nelle quali si chiarisce come avvenne la nomina del tribunale di sindacato ¹²³, sebbene gli Statuti del Comune di Reggio del 1335 già ne specificassero la procedura 124. La normativa statutaria non faceva alcun accenno a un sindacatore esterno ed era ben chiaro che la direzione del sindacato spettasse invece al podestà entrante 125. I Visconti si arrogarono pertanto il diritto di sottomettere la norma statutaria ai propri interessi e alla propria autorità, attraverso la nomina prima del podestà cittadino, poi di chi avrebbe dovuto esaminarne l'operato.

La fonte esplicita altresì un rapporto talvolta conflittuale tra la comunità reggiana e la curia di Giuliano Spinola. Molte petizioni esplicitarono malcontento, causato principalmente dall'arbitrarietà degli officiali, dal mancato rimborso o pagamento di manodopera, servigi o merci, ottenuti sovente con violenze e coercizione, oppure originato dal disprezzo delle regole cittadine da parte dei *familiares* o del podestà stesso. Lo Spinola inoltre venne accusato in più occasioni di aver abusato della sua posizione, oppure di essersi rifiutato di punire i suoi, o ancora di aver soprasseduto a gravi illeciti.

Il registro chiarisce inoltre le fasi giudiziarie attraverso le quali il tribunale sindacarile pervenne alla sentenza finale: il processo si aprì esplicitando gli ordini di Regina della Scala, riportando in seguito i nominativi dei sindacatori e degli imputati; successivamente si passò all'*inquisitio generalis* e la convocazione degli imputati insieme alla difesa. Si procedette poi alla disamina delle *petitiones* e all'esame delle testimonianze. Infine, si rivelò la decisione del tribunale di condan-

¹²⁵ ASRE, Archivi del Comune, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371, f. 18r.

¹²² *Ibidem*, f. 63r-v.

¹²³ *Ibidem*, ff. 63v-64r.

¹²⁴ ASRE, *Archivi del Comune*, Statuti, 1242-1682, vol. 6, 1335-1371, f. 18r-v, rubrica XXII, «De sindacando dominum potestatem civitatis Regii et ellectione syndicorum». V. GRIMALDI, *La signoria*, p. 102.

nare Giuliano Spinola e la sua curia per tutti gli illeciti confermati dal vaglio della documentazione processuale e dall'esame dei testimoni ¹²⁶.

Infine, l'intromissione della signoria nelle questioni cittadine fu palese nel momento in cui Bernabò inviò ad Antonio della Ecclesia una missiva datata 9 settembre 1374 con la quale convocò lo Spinola, nonostante il podestà fosse ancora sotto processo e fosse perciò vincolato dagli Statuti comunali a rimanere a disposizione dei sindacatori 127. Non va inoltre dimenticato che Giuliano Spinola era parte dell'entourage del dominus: ci si potrebbe aspettare un comportamento diverso da parte della Vipera, in favore quindi dell'assoluzione dell'imputato. Invece, il podestà subì una pesante condanna. Questo dettaglio parrebbe riflettere la severità con la quale Bernabò Visconti amministrava la giustizia nel dominio e l'imparzialità che pretendeva dai suoi funzionari nell'espletarla 128. Inoltre, come spiega Claudia Storti «il grado di soddisfazione della comunità locale per l'operato del podestà condiziona fortemente il livello del consenso della cittadinanza nei confronti dello stesso signore» 129. Era quindi indispensabile per il dominus assicurarsi che i suoi officiali agissero responsabilmente: il podestà era il tramite tra comunità e signoria, una figura che doveva «mantenere una posizione di equilibrio tra obblighi differenti o persino contrapposti nei confronti ora del signore ora della cittadinanza» 130.

MANOSCRITTI

Reggio Emilia, Archivio di Stato (ASRe),

- Archivi del Comune, Statuti, 1242-1682, Vol. 6, 1335-1371;
- Archivi del comune, Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 1337-1425, f. 4r v: Ordine di sottoporre Raniero de Baschio a sindacato da parte di Bernabò Visconti, 1372, aprile 12;
- Archivi del comune, Carteggi, Registri dei decreti e delle lettere, b. 1337-1425, ff. 4v-5r: lettera di nomina di Giuliano Spinola a podestà di Reggio Emilia da parte di Bernabò Visconti, 1372, aprile 19;

¹²⁶ ASRE, *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b. 1, 1335-1393, f. 140r-v.

¹²⁷ *Ibidem*, ff. 74v-75r.

¹²⁸ Il sindacato sotto la dominazione di Bernabò Visconti si profilava di primaria importanza e doveva svolgersi con severità e imparzialità, GRIMALDI, *La signoria*, pp. 114-115. Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia di Bernabò Visconti v. GAMBERINI, *La città assediata*, pp. 253-258; ID., *La legittimità contesa*, pp. 131-132; STORTI, 1385: un anno tra politica e giustizia a Milano, p. 22.

¹²⁹ Ibidem, p. 26.

¹³⁰ Ibidem.

- Archivi del Comune, Consigli, Provvigioni del Consiglio Generale, dei Dodici Saggi e Difensori della Città; dei Deputati sulle entrate del comune; e degli Anziani. 1371-1796, b. 69 1371-1390, Atti del podestà, 1372, fasc. 1-4;
- Archivi del Comune, Statuti, 1242-1682, Vol. 6, 1335-1371;
- Archivi Giudiziari, Curie della Città, Atti e Processi Civili e Criminali, b. 1, 1335-1393, ff. 331-332: Assoluzione di Giovanni de Ganzonibus, 1384, marzo 8;
- *Archivi Giudiziari*, Curie della Città, Atti e processi civili e criminali, b.1, 1335-1393, ff. 62r-145v: Sindacato e condanna di Giuliano Spinola, 1374, agosto 26;
- Archivi Privati, Turri (miscellanea, atti e carte della curia del podestà e di altri fori civili, criminali ed ecclesiastici di Reggio), mazzo 189, fasc. 306: Berardo de Madiis. Sindacato del podestà di Reggio Berardo de Madiis e della sua famiglia [1382], ff. 1r-6v.

BIBLIOGRAFIA

- M. ASCHERI, Tribunali, giuristi, istituzioni dal Medioevo all'Età Moderna, Bologna 1989.
- G. BARNI, *La formazione interna dello Stato Visconteo*, in «Archivio Storico Lombardo», n.s. VI/1-4 (1941), pp. 3-66.
- A. BASSANI, *Le assoluzioni nel* Liber comunis potestatis Mediolani: *riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in Liber sententiarum [v.], pp. 177-204.
- N. BATTILANA, Genealogia delle famiglie nobili di Genova, II, Bologna 1971.
- S. BERTELLI, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze 1978.
- J. BLACK, *The Visconti in the Fourteenth Century and the origins of the* plenitudo potestatis, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia Settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*. Atti del convegno di Studi. Milano, 11- 12 aprile 2003, a cura di F. CENGARLE G. CHITTOLINI G. M. VARANINI, Firenze 2005, pp. 11-30.
- G. BOCCACCIO, Decameron, II, a cura di A.F. MASSERA, Bari 1927.
- G.P. BOGNETTI, Storia del diritto pubblico italiano. Parte speciale: appunti sul podestà, dalle lezioni del prof. Bognetti, Pisa 1934.
- J. CARRAWAY VITIELLO, Public Justice and the criminal trial in late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti era, Boston 2016.
- G. CASTELNUOVO, *Offices and officials*, in *The Italian Renaissance State*, edited by A. GAMBERINI I. LAZZARINI, Cambridge 2012.
- G. CASTELNUOVO, *Uffici e ufficiali del basso Medioevo (metà Trecento-fine Quattrocento)* in *L'Italia alla fine del Medioevo: i Caratteri originali del Quadro Europeo,* I, a cura di F. SAL-VESTRINI, Firenze 2006.
- D. CAVALCA, Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale, Milano 1978.
- M.A. CEPPARI RIDOLFI, Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena. Esempi per i secoli XIV e XV, in M. ASCHERI, Siena e il suo territorio nel Rinascimento, 3, Siena 2000.
- M.A. CEPPARI RIDOLFI, *Il sindacato degli ufficiali del comune di Siena nel Trecento*, in *Scrivere il Medioevo*. *Lo spazio*, *la santità*, *il cibo*. *Un libro dedicato a Odile Redon*, a cura di B. LAURIOUX L. MOULINIER-BROGI, Roma 2001.
- G. CHITTOLINI, *L'onore dell'officiale*, in *Florence and Milan: comparisons and relations*, Acts or two Conference at Villa I Tatti in 1982-1984, Firenze 1989, I, pp. 101-133.
- F. COGNASSO, Istituzioni signorili e comunali di Milano sotto i Visconti, in Storia di Milano, 6. Il ducato visconteo e la repubblica ambrosiana 1392-1450, Milano 1955, pp. 419-546.

- F.E. COMANI, *Sui domini di Regina della Scala e dei suoi figli. Indagini critiche,* in «Archivio Storico Lombardo», s. III, XVIII/36 (1902), pp. 211-248.
- M.N. COVINI, La balanza drita. Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel Ducato Sforzesco, Milano 2008.
- F. DEL TREDICI, *Lombardy under the Visconti and the Sforza*, in *The Italian Renaissance State*, edited by A. GAMBERINI I. LAZZARINI, Cambridge 2012, pp. 156-176.
- L'Educazione giuridica, IV. Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, Tomo I. Profili storici. La tradizione italiana, Perugia 1981.
- R. FERRANTE, La difesa della legalità. I sindacatori della repubblica di Genova, Torino 1995.
- R. FERRANTE, Modelli di controllo in Età Medievale: note su visita e sindacato tra disciplina canonistica e dottrina giuridica, in Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di M. Ascheri. La formazione del diritto comune, a cura di P. MAFFEI G. M. VARANINI, Firenze 2014, pp. 335-345.
- R.M. FRAKES, Contra potentium iniuria. *The* Defensor civitatis *and late roman justice*, München 2001.
- A. GAMBERINI, La forza della comunità. Statuti e decreti a Reggio Emilia in età viscontea, in Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo [v.], pp. 109-122.
- A. GAMBERINI, La legittimità contesa. Costruzione statale e culture politiche (Lombardia, XII-XV sec.), Roma 2016.
- A. GAMBERINI, Oltre la città. Assetti territoriali e cultura aristocratiche nella Lombardia del tardo Medioevo, Roma 2009.
- G. GELTNER, Fighting corruption in the Italian City-State. Perugian officer's end of term audit (sindacato) in the Fourteenth Century, in Anticorruption in history: from antiquity to the modern era, edited by R. KROEZE A. VITORIA G. GELTNER, New York 2018, pp. 103-121.
- P. GRILLO, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea* (1335-1402), in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del quinto congresso storico vercellese, a cura di A. BARBERO R. COMBA, Vercelli 2010, pp. 79-115.
- N. GRIMALDI, La signoria di Bernabò Visconti e di Regina della Scala in Reggio, 1371-1385: contributo alla storia delle signorie, Reggio Emilia 1921.
- M. ISENMANN, Legalität und Herrschaftskontrolle (1200-1600). Eine vergleichende Studie zum Syndikatsprozess: Florenz, Kastilien und Valencia, Frankfurt am Main 2010.
- I. LAZZARINI, La nomination des officiers dans les États italiens du bas Moyen Âge: pour une histoire documentaire des institutions, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», 159/2 (2001), pp. 389-412.
- I. LAZZARINI, Reggio 1335: la città, la signoria, gli statuti, in Medioevo Reggiano. Studi in ricordo di O. Rombaldi, a cura di A. GAMBERINI G. BADINI, Milano 2007, pp. 225-243
- S. LEPSIUS, Kontrolle von Amtsträgern durch Schrift. Luccheser Notare und Richter im Syndacatprozess, in Als die Welt in die Akten kam: Prozesschriftgut im europaischen Mittelalter, herausgegeben von S. LEPSIUS T. WETZSTEIN, Frankfurt am Main 2008, pp. 389-473.
- S. LEPSIUS, Summarischer syndikatprocess. Einfluesse des kanonischen Rechts auf die staedtische und kirchiliche Gerichtspraxis del Spaetmittelalters in Medieval church law and the origins of the western legal tradition: a tribute to 186 Kenneth Pennington, edited by W. P. MULLER M. E. SOMMAR, Washington DC 2006, pp. 252-274.
- F. LEVEROTTI, «Governare a modo e stillo de signori...». Osservazioni in margine all'amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza Duca di Milano (1466-76), in «Archivio Storico Italiano» 152/1 (1994), pp. 3-134.

- F. LEVEROTTI, *Gli officiali del ducato sforzesco*, in «Annali della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore», serie IV, Quaderni I (1997), pp. 14-77.
- F. LEVEROTTI, Leggi del principe, della città e del ducato visconteo-sforzesco, in Signori, regimi signorili e statuti nel Tardo Medioevo, [v.], pp. 143-188.
- Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, a cura di A. BASSANI M. CALLERI M.L. MANGINI, Genova 2021.
- F. LIOTTA, *I papi anagnini e lo sviluppo del diritto canonico classico: tratti salienti*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 36 (1998), pp. 33-47.
- G. LORENZONI, Conquistare e governare la città: forme di potere e istituzioni nel primo anno della signoria viscontea a Bologna (ottobre 1350-novembre 1351), Bologna 2018.
- P. MAINONI, Fiscalità signorile e finanza pubblica nello stato visconteo-sforzesco, in Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos XIII XVI). Actas de la XLI Semana de Estudios Medievales de Estella. 15 al 18 de julio de 2014, Pamplona 2014, pp. 105-156.
- M.L. MANGINI, *Il principio dell'iceberg*. *Scritture* ad banchum iuris malleficiorum, *Milano*, *secoli XIII-XIV*, in Liber sententiarum [v.], pp. 33-60.
- G. MASI, *Il sindacato delle magistrature comunali nel sec. XIV (con speciale riferimento a Firenze)*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», n.s. V/1-2 (1930), pp. 7-160.
- S. MENZINGER, Consilium sapientium. *Lawmen and the Italian popular communes*, in *The politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays in Honor of Lauro Martines*, edited by L. ARMSTRONG J. KIRSHNER, Toronto 2011, pp. 40-54.
- U. NICOLINI, Il principio di legalità nelle democrazie italiane: legislazione e dottrina politico giuridica dell'età comunale, Padova 1955.
- F. PAGNONI, Brescia Viscontea (1337-1403): organizzazione territoriale, identità cittadina e politiche di governo negli anni della prima dominazione milanese, Milano 2013.
- G.S. PENE VIDARI, Statuti signorili, in Signori, regimi signorili e statuti nel Tardo Medioevo [v.], pp. 51-61.
- D. QUAGLIONI, L'officiale in Bartolo, in L'Educazione giuridica [v.], pp. 143-187
- Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), a cura di A. VASINA, Roma 1998.
- Repertorio diplomatico visconteo. Documenti dal 1263 al 1402 raccolti e pubblicati in forma di regesto dalla Società Storico Lombarda col sussidio elargito dal comm. Prof. E. Lattes socio emerito, II (1363-1385), Milano 1911.
- P.L. ROVITO, *Il syndicatus officialium nel Regno di Napoli. Aspetti e problemi dell'irresponsabilità magistratuale nell'età moderna*, in *L'Educazione giuridica* [v.], pp. 533-575.
- C. SANTORO, Gli offici del comune di Milano e del dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515), Milano 1968.
- Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo. Atti del VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di R. DONDARINI G. M. VARANINI M. VENTICELLI, Bologna 2003.
- C. STORTI, *1385*. *Un anno tra politica e giustizia a Milano*, in Liber sententiarum [v.], pp. 7-31.
- C. STORTI, *Appunti in tema di* potestas condendi statuta, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo e Età Moderna*. Atti della XXX Settimana di Studio, 11-15 settembre 1989, a cura di G. CHITTOLINI D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 319-343.
- C. STORTI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea, in Legislazione e società nell'Italia medievale: per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288). Atti del Convegno di Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 71-102.

- Tractatus de syndicatu variorum authorum nempe Baldi de Perusio, Angeli de Perusio, Cataldini de Boncompagnis, Amedei Iustini, Paridis de Puteo et Augustini Dulceti Veronensis. Qui antea sparsim vagabantur, nove vero a dn. Gabriele Sarayna ... in unum congesti, al segno della fontana editore, Venezia 1517.
- L. TURCHI, Fonti pubbliche per la storia dello Stato Estense (secoli XV-XVI), in Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XVI), a cura di I. LAZZARINI, in «Reti Medievali Rivista», IX (2008), all'url http://www.serena.unina.it/index.php/rm/article/view/4690/5278.
- M. VALLERANI, L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento, in Tecniche di potere nel Tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia, a cura di M. VALLERANI, Roma 2010, pp. 117-148.
- M. VALLERANI, La familia du podestat. Á propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l'Italie Communale in Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge. XL° Congrès de la SHMESP, Nice, 4-7 juin 2009, Paris 2010, pp. 325-336.
- M. VALLERANI, La giustizia pubblica medievale, Bologna 2005.
- M. VALLERANI, Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori, in L'enquête au moyen âge, ètudes réunies par Claude Gauvard, Roma 2008, pp. 123-142.
- E. VERGA, Le sentenze criminali dei podestà milanesi, 1385-1429. Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano, in «Archivio Storico Lombardo», XVI/31 (1901), pp. 96-142.
- M. VIROLI, From politics to reason of state: the acquisition and transformation of the language of politics 1250-1600, Cambridge 1992.
- A. ZORZI, Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Trecento e Quattrocento, in Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo. Convegno di studi, Pistoia, 10-13 maggio 1991, Pistoia 1993, pp. 419-474.

Tutti i siti citati sono da intendere attivi alla data dell'ultima consultazione: 14 ottobre 2022.

TITLE

Il sindacato del podestà nel Trecento: il caso di Giuliano Spinola, podestà di Reggio Emilia

The sindacatus of the potestas during the 1300s: Giuliano Spinola's, Reggio Emilia's potestas, case study

ABSTRACT

Con questo articolo si vuole proporre una succinta disamina riguardo all'istituto del sindacato, soprattutto in relazione alla signoria viscontea e con particolare attenzione al peculiare caso di Giuliano Spinola, podestà del Comune di Reggio dal 1372 al 1374. Il registro di condanna del *rector civitatis*, risalente al 1374 e conservato presso l'Archivio di Stato di Reggio Emilia, è da considerarsi una fonte eccezionale sotto diversi punti di vista. Prima di tutto, le testimonianze docu-

mentarie relative a questo tipo di processo sono rare: generalmente, questi incartamenti non venivano conservati a lungo. È pertanto insolito che l'Archivio di Stato di Reggio Emilia ne abbia conservata la memoria. Secondariamente, il registro permette di ricostruire quali fossero le fasi giudiziarie attraverso le quali si sia giunti alla sentenza finale. Infine, è possibile valutare quale sia stato l'intervento della signoria viscontea nelle pratiche di governo comunale, nonché quali siano stati i rapporti che intercorrevano tra potere signorile, magistrature urbane e officialità maggiore.

This article intends to propose a brief examination of the institute of the *sindicatus*, especially in relation to the lordship and with particular attention to the peculiar case of Giuliano Spinola, *potestas* of the Commune of Reggio from 1372 to 1374. The register of convictions of the *rector civitatis*, dated 1374 and and kept at the State Archives of Reggio Emilia, is to be considered an exceptional source from different points of view. First, the documentary evidence related to this type of process is rare: generally, these files were not kept for a long period of time. It is therefore unusual that the State Archives of Reggio Emilia have preserved the memory. Secondly, the register allows to reconstruct the judicial stages through which the final judgment was reached. Finally, it is possible to evaluate what was the intervention of the Visconti lordship in the communal government practices, as well as what were the relationships that existed between lordship power, urban magistratures and major officiality.

KEYWORDS

Sindacato, podestà, Trecento, Reggio Emilia, signoria viscontea Sindicatus, potestas, 1300s, Reggio Emilia, Visconti lordship